



COMUNE DI PRATO SESIA
Provincia di Novara

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO
DEGLI IMPIANTI
DI VIDEOSORVEGLIANZA

COMUNE DI PRATO SESIA

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

CAPO I° PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'esercizio e l'utilizzo degli impianti di video-sorveglianza, installati presso il Comune di Prato Sesia.

Il regolamento limita la sua efficacia al trattamento dei dati personali originati dall'esercizio e dall'uso dell'impianto di sorveglianza, ai sensi del Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003 denominato Codice in materia di protezione dei dati personali e disposizioni correlate.

ARTICOLO 2 – FINALITA' ISTITUZIONALI DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'attività di video-sorveglianza si colloca nella cornice normativa, relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali, demandate ai comuni dalle vigenti normative.

Tale attività mira primariamente:

- a. alla protezione del patrimonio immobiliare del Comune;
- b. alla prevenzione degli atti di vandalismo e di violenza sui beni meritevoli di tutela;
- c. a garantire una maggiore sicurezza ai Cittadini sul territorio comunale;
- d. alla riduzione della percezione di insicurezza da parte degli stessi;
- e. al controllo di determinate aree.

ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI

Al fine del presente Regolamento si intende:

- a) "banca di dati": il complesso di dati personali, formatosi presso il Comune e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano ed i mezzi di trasporto;
- b) per "trattamento": tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione: la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) per "dato personale": qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuate attraverso l'impianto di video-sorveglianza;
- d) per "titolare": il Comune di Prato Sesia, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alla modalità e finalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "responsabile": la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "interessato": la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per "comunicazione": il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati, diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- h) per “diffusione”: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti terzi, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “dato anonimo”: il dato, che in origine, a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per “blocco”: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento,
- k) per “Codice”: il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. 30 Giugno 2003 n° 196.

CAPO II° OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ARTICOLO 4 - DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA SICUREZZA

1. Il titolare, nel trattamento dei dati personali rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento, ed in ogni attività ad esso riconducibile, garantisce il pieno rispetto di quanto espressamente previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, soprattutto in termini di sicurezza e riservatezza dei dati stessi, attraverso la formalizzazione, l'adozione e l'attivazione di un “documento programmatico della sicurezza”.
2. Il Documento programmatico della Sicurezza (DPS) deve contenere una puntuale situazione sull'analisi dei rischi che riguardano i dati trattati e gestiti dal Comune e una descrizione delle attività, delle procedure e delle misure preventive, finalizzate a garantire la sicurezza del trattamento dei dati, di accesso e di trattamento degli stessi non consentito.
3. Il Comune definisce anche la metodologia e gli standard minimi per i controlli e le verifiche da attuare nelle varie fasi del trattamento dei dati (raccolta, immissione, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, interrogazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione) con precisi riferimenti alle singole disposizioni legislative e al contenuto del DPS.

ARTICOLO 5 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

1. Il Responsabile del trattamento dei dati per il comune è nominato dal Sindaco con specifico atto; tale figura sarà indicata come “Responsabile del trattamento” o “Responsabile dell'impianto”.
2. Nel documento di designazione dovranno essere analiticamente specificati i compiti del responsabile del trattamento, con riferimento alle fasi di trattamento dei dati, al contenuto del presente regolamento e al DPS tra i quali devono essere evidenziate, ed in seguito – tramite l'azione di specifiche procedure – risolte, le seguenti incombenze:
 - a. verificare costantemente l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
 - b. implementare il DPS, per quanto concerne le prescrizioni e le indicazioni attivate sul sistema di videosorveglianza urbana, ed assicurare la costante verifica della piena applicazione delle disposizioni in esso contenute;
 - c. designare per iscritto, di concerto con il titolare del trattamento dei dati, l'incaricato o gli incaricati, quali persone autorizzate a compiere tutte o alcune operazioni di trattamento dei dati personali all'interno della sala operativa e/o di controllo;
 - d. risultare a quale punto di riferimento il Cittadino potrà rivolgersi al fine dell'esercizio dei diritti di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196;

- e. realizzare e pubblicare la documentazione operativo-funzionale necessaria a garantire una corretta e trasparente gestione delle informazioni che si riferiscono alla videosorveglianza urbana.
3. Prima dell'utilizzo dei dati a cui l'attività di videosorveglianza si riferisce, il responsabile del trattamento e l'Incaricato (o gli Incaricati) dovranno essere istruiti sul corretto utilizzo del sistema, sulle disposizioni della normativa di riferimento, sul presente regolamento e sul Documento Programmatico sulla Sicurezza.

ARTICOLO 6 – TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

1. I dati personali, oggetto di trattamento, devono essere:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati in osservanza alle dichiarate finalità, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti.

2. In relazione alle disposizioni legislative vigenti che riguardano la possibilità di immagazzinamento e di conservazione delle immagini e/o dei suoni memorizzati sugli hard disk, dopo la prima registrazione, le immagini e/o i suoni ripresi in tempo reale saranno sovrapposti a quelli già registrati.

Le registrazioni devono tuttavia essere conservate per 48 ore (a partire dal giorno lavorativo successivo alla registrazione) e quindi eliminate.

3. Soltanto nel caso in cui nell'arco delle 48 ore di conservazione delle registrazioni pervengano segnalazioni di furti, atti di vandalismo o comunque di danni per il patrimonio comunale o per il suolo pubblico, le immagini, utili alle ricerche investigative, saranno riversate su un nuovo supporto. In particolare:

- a) in relazione ad una denuncia di reato;
- b) in relazione ad ipotesi di flagranza di reato;
- c) in relazione ad ipotesi, anche non connesse a flagranza di reato, ove le immagini medesime presentino anomalie suscettibili di interesse investigativo, come potrebbe verificarsi nel caso di registrazione di attività, che, ad un successivo approfondimento, possono risultare quali fase preparatorie di un'azione criminosa e concorrere all'individuazione dei colpevoli.

Le immagini riversate saranno conservate al fine di consentire le necessarie indagini e poste a disposizione dell'Autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, anche in assenza di una specifica richiesta.

ARTICOLO 7 – MODALITA' DI INFORMAZIONE E DI CONSULTAZIONE DEI DATI

1. Il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica nei siti in cui sono posizionate le telecamere.
2. La presenza degli impianti di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del Responsabile dell'impianto, attraverso i mezzi che si riterranno più idonei e, in particolare, con l'affissione di appositi cartelli posizioni agli ingressi del territorio comunale, recanti la

scritta tipo “Comune videosorvegliato – art. 13 del decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n° 196” e, possibilmente, anche in prossimità delle “aree sensibili” videosorvegliate e presso la sala operativa e/o di controllo, in modo da garantire a tutti una buona evidenza visiva circa l’area videosorvegliata.

3. Il Comune si obbliga a comunicare alle persone che, per diversi motivi, operano nelle strutture pubbliche soggette a ripresa, l’avvio del trattamento dei dati personali, dal momento dell’attivazione dell’impianto, le eventuali modifiche e le eventuali attività di cessazione, mediante avviso notificato nelle apposite bacheche.
4. Le immagini raccolte sono consultabili solo dal Responsabile del trattamento dei dati personali presso il Comune.
5. Nel caso in cui gli organi di Autorità Giudiziaria e/o di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, abbiano la necessità di avere specifiche informazioni collegate all’attività sopra descritta, possono farne richiesta, scritta e motivata, indirizzandola al Responsabile del trattamento dei dati.

ARTICOLO 8 – DIRITTI DELL’INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati, che possono riguardarlo;
 - b) ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) ad ottenere, a cura del responsabile informazioni relative al trattamento dei dati;
 - d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Le istanze degli interessati di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al responsabile del trattamento.
3. La richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con un intervallo di tempo non inferiore a 90 (novanta) giorni.
4. I diritti, di cui al presente articolo, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
5. Nell’esercizio dei diritti di cui al presente articolo, l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

CAPO III° SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI E LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI PERSONALI.

ARTICOLO 9 – SICUREZZA DEI DATI

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sala operativa e/o di controllo, cui vi può accedere solo ed esclusivamente le persone autorizzate dal presente regolamento: il responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati, ciascuno per le funzioni loro assegnate.
2. L'archiviazione delle immagini dovrà essere ubicata in una zona non accessibile al pubblico.

ARTICOLO 10 – CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, i dati personali possono essere:
 - distrutti;
 - ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti e previa stipulazione di un congruo protocollo d'intesa;
 - conservati per fini esclusivamente istituzionali.
2. La cessione dei dati in violazione delle disposizioni di legge vigenti in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196.

ARTICOLO 11 – LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI PERSONALI

1. Le immagini raccolte non possono assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento.
2. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti del Comune, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

ARTICOLO 12 – USO DELLE TELECAMERE

1. Le telecamere utilizzate nel sistema di videosorveglianza avranno le caratteristiche descritte nella apposita documentazione tecnica fornita dalle Ditte appaltatrici, e conservata agli atti del Comune di Prato Sesia.
2. Le telecamere verranno installate in modo da rispettare le finalità istituzionali previste dal presente regolamento. Le inquadrature dovranno essere tali da:
 - a. cogliere una immagine panoramica delle persone e dei luoghi;
 - b. contenere l'angolo visuale delle riprese in modo che incida per lo stretto necessario su proprietà private ed abitazioni;
 - c. garantire la possibilità di identificazione dei responsabili di eventuali illeciti.
3. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, il responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

4. Qualora pervenga una richiesta di copia delle registrazioni da parte della Autorità Giudiziaria o di Polizia, le sole registrazioni utili, limitate al fatto in esame, potranno essere riversate su un supporto magnetico mobile e consegnate alla autorità richiedente, solamente in presenza di un provvedimento emanato da questa autorità che assume la responsabilità del trattamento delle registrazioni richieste.

ARTICOLO 13 – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune, a favore dei soggetti pubblici richiedenti è ammessa solo quando è prevista dalla legge o previa autorizzazione della Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei modi e nei tempi previsti dal Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n° 196.

CAPO IV° TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ARTICOLO 14 – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196.

2. In sede amministrativa, la figura del responsabile del trattamento dei dati personali è anche il responsabile del Procedimento per quanto riguarda la gestione e l'uso dell'impianto di videosorveglianza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n° 241 e delle successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO V° DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 15 – PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

ARTICOLO 16- RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa in materia ed, in particolare, al D.Lgs. n° 196 del 2003.

ARTICOLO 17 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, unitamente al provvedimento di approvazione, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.